

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDELLI, FIDANZA, STUMPO

Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di sanzioni per la violazione degli obblighi di assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo o interruzione del viaggio ferroviario

Presentata il 16 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nell'interpellanza urgente n. 2-00118 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presentata alla Camera dei deputati dal firmatario di questa proposta di legge e da altri deputati il 18 settembre 2018, si faceva presente che il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevede all'articolo 18 (« Assistenza »), paragrafo 1, che: « 1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile ».

L'articolo 32 (« Sanzioni ») del medesimo regolamento dispone che: « Gli Stati

membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro il 3 giugno 2010 e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito ».

Al riguardo, è stato approvato il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la « Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario », che, da un lato, individua l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del

regolamento (CE) n. 1371/2007 e, dall'altro, non prevede alcuna sanzione nei confronti del gestore della stazione per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento, limitandosi, all'articolo 15 («Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore»), comma 1, a prevedere una sanzione a carico dell'impresa ferroviaria.

La lacuna normativa, oltre a rappresentare una violazione dell'articolo 32 del re-

golamento (CE) n. 1371/2007 secondo cui, come già rilevato, «Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento (...)», non consente all'Autorità di regolazione dei trasporti di sanzionare i casi di violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Si ritiene pertanto necessario modificare il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, le parole: «è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «o il gestore della stazione sono soggetti».



18PDL0032660